

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

TITOLO I

ORDINAMENTO

ART. 1

COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

1. La conferenza è composta dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria ed è presieduta dal sindaco eletto alla carica di presidente dal comitato di rappresentanza di cui al successivo articolo 2.

ART. 2

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI RAPPRESENTANZA

1. Il comitato di rappresentanza è composto da cinque sindaci.
Alla nomina vi provvede la conferenza dei sindaci, a maggioranza dei componenti, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) deve essere garantito un rappresentante del comune con il maggior numero di abitanti;
b) ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnati al comune, ad esclusione del sindaco del comune di cui alla precedente lettera a).
2. Il comitato di rappresentanza elegge nel suo seno un presidente, che assume anche la presidenza della conferenza dei sindaci, ed un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente dovessero protrarsi oltre i sessanta giorni il comitato provvede alla sua sostituzione dopo aver proceduto alla surroga con il primo dei candidati non eletto.
4. In caso di dimissioni o decadenza del presidente, del vice - presidente, di uno o più componenti del comitato di rappresentanza entro dieci giorni dalle dimissioni si provvede alla loro sostituzione con i primi candidati non eletti.
5. Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare contestualmente la maggioranza dei componenti il comitato si procede a nuova elezione dello stesso.
6. La cessazione dalla carica di sindaco comporta la decadenza automatica da componente il comitato.

ART. 3

SEDE DELLA CONFERENZA E DEL COMITATO DI RAPPRESENTANZA

1. La conferenza dei sindaci ed il comitato di rappresentanza hanno, di norma, sede presso la sede amministrativa dell'azienda sanitaria. Il direttore generale mette a disposizione della conferenza e del suo comitato di rappresentanza idonei locali ed adeguati supporti logistici per consentire lo svolgimento della funzione di competenza.
2. Il comitato di rappresentanza ed il direttore generale definiscono di concerto la quantificazione delle risorse e le modalità organizzative di utilizzo del personale alle dipendenze della conferenza dei sindaci.

ART. 4

FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI ED ATTRIBUZIONE DELLE STESSA AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA

1. La conferenza dei sindaci:
a) provvede ad eleggere nel proprio seno i sindaci che compongono il comitato di rappresentanza;
b) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di attività delle aziende sanitarie;
c) esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio rimettendo alla Giunta regionale le relative osservazioni;
d) designa un componente del collegio dei revisori dell'azienda sanitaria;
e) verifica l'attività dell'azienda sanitaria e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla Giunta regionale;
f) definisce i criteri e le modalità per l'affidamento alle aziende dei servizi sociali.
2. La conferenza dei sindaci fornisce il proprio parere sui programmi di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n° 9, ed individua gli obiettivi prioritari definiti sulla base delle linee di indirizzo e della programmazione regionale. A tal fine l'azienda sanitaria deve fornire dati ed informazioni per lo svolgimento delle funzioni, verifica e controllo proprie della conferenza dei sindaci.
3. Le funzioni indicate nei commi precedenti vengono svolte dal comitato di rappresentanza della conferenza stessa.



TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DEL COMITATO DI RAPPRESENTANZA

ART. 5

Convocazione della Conferenza dei Sindaci

1. Il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti provvede a convocare ed a presiedere la prima riunione della conferenza entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività del presente regolamento.
2. La convocazione della conferenza avviene mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti la conferenza dei sindaci almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
4. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo di telegramma o telefax ma, se la maggioranza dei componenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altro stabilito dalla conferenza stessa.
5. Un esemplare dell'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo dell'azienda sanitaria nonché agli albi dei singoli comuni.
6. Alle riunioni della conferenza può partecipare il direttore generale o un suo delegato su invito del presidente della conferenza.

ART. 6

Convocazione del Comitato di Rappresentanza

- entro
15 gg
dalla
elezione*
1. Il comitato di rappresentanza è convocato, nella prima seduta, dal sindaco che, tra i componenti eletti rappresenta il comune con il maggior numero di abitanti, entro 15 giorni dalla data di elezione.
 2. La convocazione del comitato di rappresentanza spetta al presidente che vi provvede mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il comitato di rappresentanza deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre componenti dello stesso e si riunisce almeno due volte l'anno.
 3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il comitato di rappresentanza almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
 4. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima anche a mezzo di telegramma o telefax ma, se la maggioranza dei componenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente o ad altro stabilito dal comitato stesso.
 5. Un esemplare dell'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo dell'azienda sanitaria.

6. Alle riunioni del comitato di rappresentanza può partecipare il direttore generale su invito del presidente del comitato.

ART. 7

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute è formulato dal presidente del comitato.
2. Ogni componente ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno ed il presidente li inserisce nel primo ordine del giorno successivo alla richiesta.

ART. 8


Adunanze

1. La seduta della conferenza dei sindaci è pubblica, mentre quella del comitato di rappresentanza non può essere pubblica.
2. Il presidente, rappresenta la conferenza ed il comitato di rappresentanza, ne tutela la loro dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del presidente o su richiesta di uno o più componenti; in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione e si considera approvata se riscuote il voto della maggioranza dei presenti.
4. Il presidente apre e chiude i lavori della conferenza dei sindaci e del comitato di rappresentanza.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità.
6. Alle riunioni della conferenza e del comitato partecipa un dipendente amministrativo dell'azienda di livello non inferiore al 7° con funzioni di segretario.

ART. 9

Validità delle sedute e designazione degli scrutatori

1. Il presidente apre la seduta dopo aver accertato la presenza del numero legale, mediante appello nominale, dei componenti la conferenza ed il comitato.
2. La conferenza e il comitato sono validamente riuniti quando è presente un numero di componenti tale da rappresentare la metà più uno dei comuni facenti parte della conferenza stessa e la metà più uno dei componenti del comitato stesso.
3. Alle funzioni di scrutatore per le votazioni sono designati dal presidente due componenti.
4. la regolarità delle votazioni è accertata dal presidente con l'assistenza degli scrutatori.



5. i c. 4 non si applicano al comitato di rappresentanza.

ART. 10

Modalità di intervento

1. Dopo che il presidente, o altro componente da lui designato, o il componente del comitato che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno ha illustrato l'oggetto in discussione, il presidente accorda la parola ai componenti nell'ordine di richiesta o di iscrizione.
2. Il presidente disciplina gli interventi, con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

ART. 11

Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede della conferenza e del comitato lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione.
2. Il direttore generale trasmette tempestivamente l'elenco degli atti adottati relativamente alle materie di cui all'art. 4 al presidente del comitato di rappresentanza.
3. I componenti il comitato hanno diritto di prendere visione di tali atti nonchè degli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati, dei precedenti verbali del comitato e di tutti gli atti del direttore generale soggetti a pubblicazione, anche se non aventi diretta connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno. A tal fine il presidente del comitato concorda con il direttore generale le modalità e gli orari per la consultazione degli atti.

ART. 12

Discussione. Ordini del giorno. Chiusura

1. Prima che inizi la discussione di un argomento o durante la discussione medesima ogni componente il comitato può presentare ordini del giorno sull'argomento trattato. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione.
2. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del presidente che ne dà lettura.
3. Il proponente può rinunciare all'ordine del giorno o all'emendamento presentato in qualsiasi momento prima della votazione.
4. Durante la trattazione di un argomento, quando nessun altro componente il comitato chiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento.

ART. 13

Votazione - Modalità

1. Il presidente del comitato dopo aver dichiarato chiusa la discussione mette ai voti l'argomento.
2. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti.
3. Le votazione avvengono per appello nominale e per alzata di mano.
4. Terminata la votazione il presidente ne dichiara l'esito.

ART. 14

Pubblicizzazione degli atti deliberativi

1. Agli atti deliberativi della conferenza dei sindaci e del comitato di rappresentanza si applicano, fino a diversa indicazione normativa, le norme nazionali e regionali vigenti in materia di pubblicazione degli atti dei direttori generali delle aziende sanitarie.

ART. 15

Processo verbale

1. Il verbale delle riunioni della conferenza e del comitato è redatto da un dipendente amministrativo dell'azienda di livello non inferiore al 7° con funzioni di segretario.
2. I processi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta.
3. Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
4. Ogni componente la conferenza ed il comitato ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.
5. I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante.
6. I verbali devono essere inviati al Direttore Generale.

ART. 16

Strumenti dell'attività conoscitiva e di controllo

1. Il comitato di rappresentanza può promuovere udienze invitando a parteciparvi la popolazione dei comuni facenti parte dell'azienda sanitaria.
2. A fini conoscitivi può invitare ad apposita udienza altresì il direttore generale e i responsabili dei servizi in relazione agli argomenti oggetto di discussione da parte del comitato.

